



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi – Socio -assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Associazioni – Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N° 270	Oggetto: Proroga tecnica dell' affidamento del servizio trasporto pubblico locale alla ditta Satline di Priverno dal 01.07.2012 al 31.07.2012
DATA	in attesa delle determinazioni delle autorità giudiziarie – Assunzione
29.06.2012	Impegno di spesa. LOTTO [CIG Z5B05AA2CF]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Premesso

che con la deliberazione n. 154 del 2.8.2011 si fornivano appositi indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Priverno attraverso all'indizione di una gara ad evidenza pubblica con sistema della procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i;

che con determinazione n.441 del 1.12.2011 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno periodo 1.3.2012- 31.12.2014 tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

che alla data del 31/12/2011 scadeva l'appalto relativo al servizio del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Priverno giusto contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008;

che con la deliberazione di Giunta n. 251 del 29.12.2011 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare l'affidamento in parola fino al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008, per consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di TPL del comune di Priverno;

Che con determinazione n. 520 del 30.12.2011, si prorogava, l'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 1.1.2012 al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nella proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 così come integrato e modificato dal contratto rep. N 4532/2010, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL, dietro un corrispettivo di €. 83.952,00 iva al 10% compresa, corrispettivo che verrà rideterminato sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito al 31.12.2011 non appesa lo stesso organismo lo avrà reso pubblico, a cui va aggiunto l'importo di €. 51644 per compensazioni corrispondenti al periodo di proroga ovvero dal 01.01.2012 al 29.02.2012;

Che con successiva determinazione n. 059 del 03.02.2012 si rideterminava, in €. 86.638,46 iva al 10% compresa, il corrispettivo necessario per la proroga dell'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 1.1.2012 al 29.02.2012, ai sensi della determinazione n.520/2011 di approvazione della proroga anzidetta, secondo l'indice di inflazione ISTAT (FOI) relativo all'anno 2011 (capitale iniziale €. 76.320,00, oltre l'iva al 10%, + rivalutazione 3,2 % = €. 2.442,24);

Che con la deliberazione n. 39 del 21.2.2012 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento n. 1, in attesa di esecuzione della gara di appalto, di prorogare l'affidamento in parola dal 1.3.2012 al 30.4.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012 e dal relativo contratto stipulato in data 28.02.2012 ;

Che con determinazione n. 098 del 29.02.2012 si prorogava, l'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 01.03.2012 al 30.04.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nella proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 così come integrato e modificato dal contratto rep. N 4532/2010 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL;

Che per motivi tecnici organizzativi il contratto relativo al periodo citato 01 MAR - 30 APR 2012, non è stato sottoscritto dalle parti;

che con la deliberazione n. 105 del 26.04.2012 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento n.1, in attesa di esecuzione della gara di appalto, di prorogare l'affidamento in parola dal 01.05.2012 al 30.06.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dalla determinazione n. 098 del 29.02.2012 con la quale si è prevista una seconda proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 01.03.2012 al 30.04.2012 e dal relativo contratto stipulato in data 30.04.2012 ;

che la determinazione n. 178 del 27.4.2012 si prorogava l'affidamento in parola fino al 30.06.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL, €. 86.638,46 iva al 10% compresa, a cui va aggiunto l'importo di €. 516,44 per compensazioni corrispondenti al periodo di proroga ovvero dal 01.05.2012 al 30.06.2012;

che con la medesima determinazione n. 178/2012 si approvava lo schema di atto di proroga tecnica del contratto del servizio del trasporto pubblico locale affidato alla società Satline s.r.l. di Priverno rep. N 4443/2008 come integrato e modificato con contratto rep. n 4532/2010 del 4.10.2010 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012, che stante la mancata sottoscrizione del contratto relativo alla proroga del 1.3.2012 al 30.4.2012, si ritiene opportuno approvare il nuovo schema di contratto che ricomprenda entrambe le proroghe, periodo 01 marzo - 30 GIU 2012;

Che per motivi tecnici organizzativi il contratto relativo al periodo citato 01 MAR - 30 giu 2012, non è stato sottoscritto dalle parti;

Che con determinazione n.212/2012 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva l'appalto per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, alla ditta CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio,16 di ROMA, per la durata di 34 mesi, dietro

un ribasso percentuale pari a 3,789% (tre punti percentuale sette decimi di punto, ottocentesimi di punto e nove millesimi di punto) del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.297.440,00, iva al 10% esclusa e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.250.074,67, più iva al 10%;

Che con la medesima determinazione n. 212/2012 si stabiliva che decorso il termine di 35 gg dalla comunicazione, senza opposizione, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà stipulato il contratto pubblico e si darà avvio all'effettivo avvio del servizio;

che con la determinazione n. 266/2012 si stabiliva di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio CO.TR.I. di Roma, con sede in via Fontanesi, del servizio Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di 34 mesi (trentaquattro), prevedendo che l'inizio del servizio a far data dal 01.07.2012 e termine il 30.4.2015, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, dietro un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.250.074,67, più iva al 10%, così come risultato dal ribasso della ditta CO.TR.I. di Roma;

che con la medesima determinazione n. 266/2012 nel prendere atto che in data 25.06.2012 è pervenuto al protocollo generale del Comune di Priverno, prot. n. 11933 del 26.06.2012, il ricorso presentato dalla Ditta Satline srl di Priverno contro il comune di Priverno per chiedere l'annullamento della gara, si stabiliva che nel caso in cui il competente TAR o le successive autorità adite, dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione alla ditta CO.TR.I l'affidamento decadrà immediatamente senza che la stessa ditta possa avanzare pretese o diritti di sorta;

che con la determinazione 269 del 28.6.2012 si stabiliva di revocare i termini di decorrenza contrattuale di cui al punto 1 del dispositivo della determinazione n. 266/2012, stabilendo di definirli con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 11 comma 10 ter D.lgs 163/2006 che dispone: "se è proposto ricorso avverso all'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi n. 20 gg, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di I° grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di I° grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti";

Ritenuto, pertanto, doveroso ed opportuno stante la necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio, di prorogare l'affidamento del trasporto pubblico locale alla ditta Satline per un mese dal 1.7.2012 al 31.7.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dell'atto di proroga tecnica stipulato in data 28.2.2012, in attesa delle determinazioni delle autorità giudiziarie, dietro un corrispettivo di €.43.319,23 iva al 10% compresa, a cui va aggiunto l'importo di €. 258,22 per compensazioni;

Ravvisata la necessità di approvare lo schema di atto di proroga tecnica del contratto del servizio TPL con la ditta Satline srl, che stante la mancata sottoscrizione del contratto relativo alla proroga del 1.3.2012 al 30.6.2012, si ritiene opportuno approvare il nuovo schema di contratto che ricomprenda tutte e tre le proroghe, periodo 01 MARZO – 31 luglio 2012 che con la presente ne costituirà parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla

Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2012;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in narrativa che con la presente si richiama a formare parte integrante e sostanziale:

1. di prorogare l'affidamento del trasporto pubblico locale alla ditta Satline per un mese dal 1.7.2012 al 31.7.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008, in attesa delle determinazioni delle autorità giudiziarie, dietro un corrispettivo di €.43.319,23 iva al 10% compresa, a cui va aggiunto l'importo di €. 258,22 per compensazioni;
2. di approvare lo schema di atto di proroga tecnica del contratto del servizio TPL con la ditta Satline srl, che stante la mancata sottoscrizione del contratto relativo alla proroga del 1.3.2012 al 30.6.2012, si ritiene opportuno approvare il nuovo schema di contratto che ricomprenda tutte e tre le proroghe, periodo 01 MARZO – 31 LUGLIO 2012, che con la presente ne costituirà parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che la spesa di €. 43.577,45 risulta impegnata con la determinazione n.441 del 1.12.2011, al Titolo I, Funzione 08, Servizio 03, Intervento 05, V.E. 7 capitolo 2027/00 cod. di gestione 1552 del bilancio esercizio finanziario 2012;

di dare atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il **CIG Z5B05AA2CF**

4. la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del decreto Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

COMUNE DI PRIVERNO
PROVINCIA DI LATINA

PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDATO ALLA "SATLINE S.R.L." REP 4443/2008 COME INTEGRATO E MODIFICATO CON CONTRATTO REP N. REP. N 4532/2010 DEL 4.10.2010

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Priverno davanti a me, dott. Pilone Luigi, Segretario comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica - amministrativa nell'interesse del Comune - ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - sono presenti

- la dott.ssa Carla Carletti, nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento 1 Amministrativo, la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Priverno, C.F.: 80005330594 e P. IVA: 01308200599, che rappresenta ai sensi dell'art. 23, lettera g), dello Statuto comunale e del citato D. Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale n. 11 del 26.10.2011, di seguito indicato "Ente Affidante";-

- la Sig.ra Frasca Olga nata a Priverno (LT) il 20 dicembre 1960 (C.F.- FRS LGO 60T60 G698L) ed ivi residente in via P. Teodoro Valle s.n.c., rappresentante legale dell'Impresa "Satline S.r.l." con sede in Priverno via G. Matteotti 1/5 Partita IVA n. 01996070593, di seguito indicata "Impresa affidataria".

Dell'identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

che con la deliberazione n. 154 del 2.8.2011 si fornivano appositi indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Priverno attraverso all'indizione di una gara ad evidenza pubblica con sistema della procedura aperta e il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i;

che con determinazione n. 441 del 1.12.2011 è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno periodo 1.3.2012- 31.12.2014 tramite procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 220 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

che alla data del 31/12/2011 scadeva l'appalto relativo al servizio del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Priverno giusto contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008;

che con la deliberazione di Giunta n. 251 del 29.12.2011 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prorogare l'affidamento in parola fino al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008, per consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di TPL del comune di Priverno;

Che con determinazione n. 520 del 30.12.2011, si prorogava, l'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 1.1.2012 al 29.02.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nella proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 così come integrato e modificato dal contratto rep. N 4532/2010, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL, dietro un

corrispettivo di €. 83.952,00 iva al 10% compresa, corrispettivo che verrà rideterminato sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito al 31.12.2011 non appena lo stesso organismo lo avrà reso pubblico, a cui va aggiunto l'importo di €. 516,44 per compensazioni corrispondenti al periodo di proroga ovvero dal 01.01.2012 al 29.02.2012;

Che con successiva determinazione n. 059 del 03.02.2012 si rideterminava, in €. 86.638,46 iva al 10% compresa, il corrispettivo necessario per la proroga dell'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 1.1.2012 al 29.02.2012, ai sensi della determinazione n.520/2011 di approvazione della proroga anzidetta, secondo l'indice di inflazione ISTAT (FOI) relativo all'anno 2011 (capitale iniziale €. 76.320,00, oltre l'iva al 10% + rivalutazione 3,2 % = €. 2.442,24);

Che con la deliberazione n. 39 del 21.2.2012 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento n1, in attesa di esecuzione della gara di appalto, di prorogare l'affidamento in parola dal 1.3.2012 al 30.4.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012 e dal relativo contratto stipulato in data 28.02.2012 ;

Che con determinazione n. 098 del 29.02.2012 si prorogava, l'affidamento del servizio TPL alla società Satline s.r.l. di Priverno dal 01.03.2012 al 30.04.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nella proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 così come integrato e modificato dal contratto rep. N 4532/2010 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL;

Che per motivi tecnici organizzativi il contratto relativo al periodo citato 01 MAR - 30 APR 2012, non è stato sottoscritto dalle parti;

che con la deliberazione n. 105 del 26.04.2012 si fornivano indirizzi al responsabile del dipartimento n1, in attesa di esecuzione della gara di appalto, di prorogare l'affidamento in parola dal 01.05.2012 al 30.06.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dalla determinazione n. 098 del 29.02.2012 con la quale si è prevista una seconda proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 01.03.2012 al 30.04.2012 e dal relativo contratto stipulato in data 30.04.2012 ;

che con la determinazione n. 178 del 27.04.2012 si è prorogato l'affidamento in parola fino al 30.06.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio TPL, dietro un corrispettivo di €. 86.638,46 iva al 10% compresa, a cui va aggiunto l'importo di €. 516,44 per compensazioni corrispondenti al periodo di proroga ovvero dal 01.05.2012 al 30.06.2012;

che con la medesima determinazione n. 178 del 27.04.2012 si è approvato lo schema di atto di proroga tecnica del contratto del servizio del trasporto pubblico locale affidato alla società Satline s.r.l. di Priverno rep. N 4443/2008 come integrato e modificato con contratto rep. n 4532/2010 del 4.10.2010 e dalla determinazione n. 520 del 30.12.2011 con la quale si è prevista una prima proroga tecnica dell'affidamento in parola dal 1.1.2012 al 29.2.2012, che stante la mancata sottoscrizione del contratto relativo alla proroga del 1.3.2012 al 30.4.2012, si ritiene opportuno approvare il nuovo schema di contratto che ricomprenda entrambe le proroghe, periodo 01 marzo - 30 GIU 2012 che con la presente ne costituirà parte integrante e sostanziale;

che con la determinazione n. 266/2012 si stabiliva di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio CO.TR.I. di Roma, con sede in via Fontanesi, del servizio Trasporto Pubblico Locale del Comune di Priverno, per la durata di 34 mesi (trentaquattro), prevedendo che l'inizio del servizio a far data dal 01.07.2012 e termine il 30.4.2015, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, dietro un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a € 1.250.074,67, più iva al 10%, così come risultato dal ribasso della ditta CO.TR.I. di Roma;

che con la medesima determinazione n. 266/2012 nel prendere atto che in data 25.06.2012 è pervenuto al protocollo generale del Comune di Priverno, prot. n. 11933 del 26.06.2012, il ricorso presentato dalla Ditta Satline srl di Priverno contro il comune di Priverno per chiedere l'annullamento della gara, si stabiliva che nel caso in cui il competente TAR o le successive autorità adite, dovessero annullare la procedura di gara e/o dichiarare inefficace/illegittima l'avvenuta aggiudicazione al ditta CO.TR.I l'affidamento decadrà immediatamente senza che la stessa ditta possa avanzare pretese o diritti di sorta;

che con la determinazione 269 del 28.6.2012 si stabiliva di revocare i termini di decorrenza contrattuale di cui al punto 1 del dispositivo della determinazione n. 266/2012, stabilendo di definirli con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 11 comma 10 ter D.lgs 163/2006 che dispone: "se è proposto ricorso avverso all'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi n. 20 gg, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di I° grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di I° grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti";

che con la determinazione n. del stante la necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio, si stabilisce di prorogare l'affidamento del trasporto pubblico locale alla ditta Satline per un mese dal 1.7.2012 al 31.7.2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 e dell'atto di proroga tecnica stipulato in data 28.2.2012 in attesa delle determinazioni delle autorità giudiziarie, dietro un corrispettivo di € 43.319,23 iva al 10% compresa, a cui va aggiunto l'importo di € 258,22 per compensazioni;

che con la determinazione n. del si approva lo schema del presente atto di proroga tecnica del contratto del servizio TPL con la ditta Satline srl, che stante la mancata sottoscrizione del contratto relativo alla proroga del 1.3.2012 al 30.6.2012, si ritiene opportuno approvare il nuovo schema di contratto che ricomprenda tutte e tre le proroghe, periodo 01 MARZO – 31 luglio 2012;

Per quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di proroga del contratto integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 del precedente contratto rep. 4443/2008 di proroga del contratto di servizio T.P.L, nonché il contratto di proroga tecnica rep n. . tra l'Ente affidante (Comune di Priverno) e l'Impresa affidataria (Satline S.r.l.).

Art. 2 Proroga tecnica del contratto

Il contratto relativo al Trasporto Pubblico locale integrativo e modificativo rep. N 4532/2010 della proroga del contratto TPL rep. N. 4443/2008 stipulato tra questo Ente e la Società Autotrasporti "SATLINE Srl" con scadenza al 31.12.2011, è stato prorogato ulteriormente al 29.2.2012 con atto stipulato in data 28.02.2012, con il presente Contratto viene prorogato ulteriormente dal 1.3.2012 al 31.07.2012.

Art. 3. Oneri finanziari

Per il periodo dal 01.3.2012 al 31.07.2012 gli oneri derivanti dalla proroga tecnica del contratto di servizio sono stimati, in €. 216.596,15, di cui €. 179.993,55 a carico della Regione Lazio correlato ad una percorrenza, in servizio di linea, stimata per n. 5 mesi Km 106.980,83 (km. 256.754 annui) ed €. 36.602,65 a carico del bilancio comunale. Si precisa che la quota di €. 19.690,56 relativa al totale dell'I.V.A. pagata dall'Ente, potrà essere recuperata nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. 472/99.

Art. 4 Corrispettivo

Per il periodo dal 01.3.2012 al 31.07.2012 il corrispettivo contrattuale è fissato in €. 216.596,15 IVA al 10%. compresa, tale importo è stato aggiornato sulla base dell'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT mediante applicazione dell'indice ISTAT (FOI) riferito al 31.12.2011.

Oltre al predetto corrispettivo, in deroga a quanto previsto dal contratto di servizio rep. N. 4443/2008, alcun ulteriore conguaglio potrà essere riconosciuto all'impresa, fatti salve le compensazioni di cui all'articolo 19 del contratto principale REP 4443/2008, fissate per il periodo di vigenza della proroga in oggetto in €. €.1.291,1 e non soggette a variazioni, fatte salve quelle relative a gratuità o agevolazione dei titoli di viaggio per particolari categorie.

Art. 5 modalità di erogazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovrà essere erogato in due bimestralità anticipate entro sessanta giorni dall'emissione della fattura, relativamente al periodo dal 1.3.2012 al 30.6.2012 ed in una mensilità anticipata entro sessanta giorni dall'emissione della fattura per il periodo dal 1.7.2012 al 31.7.2012. La compensazione stabilita in €.1.291,1 verrà erogata in un'unica soluzione con pagamento a 60 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 6 Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio si intende prorogato dal 1.3.2012 al 31.7.2012 in ragione dell'espletamento e completamento della gara.

Art. 6 Tracciabilità finanziaria

Ai sensi della Legge n.136/2010 art. 3 comma 7 e successivo decreto legge 187/2010 art.6 e art.7 contenente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i dati identificativi del conto corrente dedicato sono :

Banca Credito Cooperativo Privernate IBAN IT- 13-X – 07083 – 74080 – 000000001621

-dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:

- Sig.ra Frasca Maria, nata a Priverno, il 02/05/1967 in qualità di dipendente della Sat line srl

- De Paolis Riccardo nato ad Aprilia il 10/08/1985, in qualità di dipendente della Sat Line srl;

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 7 clausola risolutiva espressa

1. Qualora la SatLine srl non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della L.136/2010 e successive modifiche per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto.

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Art. 8 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali connesse al presente atto sono a carico dell'acquirente che ha provveduto al relativo versamento in data odierna per l'importo totale di con bonifico n. _____.

E' richiesto, io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e scritto su pagine e _____ righe fin qui del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario rogante.

Ente affidante
p. Comune di Priverno
(dott.ssa Carla Carletti)

Impresa affidataria
p. "Satline S.r.l."
(Sig.ra Frasca Olga)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)

**Dipartimento 1 –
Determinazione n. 270 del 29.6.2012**

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **23 luglio 2012**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407);

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to dott.ssa Carla Carletti**

Priverno, li 29.6.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo 202700 del bilancio esercizio finanziario 2012 in data odierna.

Priverno, li

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Rag. Rachele Mastrantoni**

Copia conforme all'originale

Priverno li 29.6.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI**